



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

21/01/2025

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Bonus mobili prorogato anche per il 2025

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la legge di **bilancio 2025** ha **mantenuto il cd. "Bonus mobili"** ovvero la **detrazione Irpef** pari al **50%** sulla spesa effettuata per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici** destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di **recupero del patrimonio edilizio (ex art. 16-bis del TUIR)**. In sostanza, viene **confermata – anche per il 2025** - la percentuale di **detrazione del 50%** e il tetto di spesa fino a **5.000 euro** relativamente alle spese sostenute per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici dopo una ristrutturazione edilizia. Rispetto alla **"versione" 2024**, non cambia quindi la percentuale di detrazione (**50%**), il limite di spesa (**euro 5.000 per ogni unità abitativa**) né la **tipologia** di interventi edilizi e/o di **mobili (o grandi elettrodomestici)** ma – per il "bonus 2025" - è stata **eliminata la possibilità** di optare per la **cessione del credito** e dello **sconto in fattura**. In pratica, l'unico modo per poter beneficiare del bonus mobili è la detrazione (diretta) Irpef. Infine, è bene ricordare che per **ottenere tali detrazioni** è necessario rispettare il **principio di cassa**, ovvero i pagamenti relativi a tali spese devono essere effettuati entro il **31.12.2025**.

Premessa

La legge di bilancio 2025 ha confermato il **"Bonus mobili"** pertanto, *"Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero edilizio di cui all'art.16-bis TUIR è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda (...) per le ulteriori spese documentate e sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione"*.

A tal fine si ricorda che l'incentivo denominato "**Bonus mobili**" è stato già oggetto di una prima proroga con la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37) che ha confermato la **proroga del bonus fino al 2024**, apportando modifiche alla percentuale di detrazione delle spese.

La **legge di bilancio 2025** dunque, **confermando l'impostazione 2024**, continua a prevedere sempre una **detrazione del 50%** nei **limiti di spesa di € 5.000** per ogni immobile (*comprehensive di spese di trasporto e montaggio*).

A proposito delle spese, **non è confermata** - invece - **la possibilità di optare dello sconto in fattura o della cessione del credito in "luogo della detrazione diretta"**.

Le condizioni

Le condizioni per poter beneficiare dei bonus in commento sono:

- effettuare **lavori di ristrutturazione edilizia** di cui all'art. 16-bis DPR 600/73;
- acquistare **determinati beni mobili e/o elettrodomestici di grandi dimensioni con una specifica efficienza energetica**.

Gli interventi edilizi che beneficiano del bonus mobili

Il Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (*Interventi di efficienza energetica - Interventi di ristrutturazione edilizia - Acquisto di mobili per l'arredo e di elettrodomestici - Detrazioni*), rifacendosi a quanto già disposto dall'art. 16-bis TUIR, ha individuato una **serie di interventi edilizi che possono fruire dell'agevolazione in questione**. Nello specifico gli interventi sono:

- **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti.**
- **ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi**, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- **restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati**, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile
- **manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.**

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio possono riguardare ***sia singole unità immobiliari sia parti comuni di edifici residenziali***. L'intervento in questione deve essere iniziato a partire ***dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici***.

Le istruzioni fornite dall'amministrazione finanziaria, precisano che il "bonus" spetta anche quando i beni acquistati:

1. sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio;
2. oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento cui è collegato l'acquisto viene effettuato su una pertinenza dell'immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.

Interventi sulle parti comuni

Per ciò che concerne gli interventi sulle parti condominiali, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ***ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti***. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.

Nello specifico, la **Circolare del 18/09/2013 n. 29** ha chiarito che l'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali **non consente ai singoli condòmini**, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, **di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare**.

Data di inizio lavori

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell'inizio dei lavori **preceda quella in cui si acquistano i beni**.

A tal fine, è stato precisato che non è fondamentale che le spese di recupero del patrimonio edilizio siano sostenute **prima di quelle per l'arredo dell'immobile**.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata:

- da eventuali **abilitazioni amministrative** o dalla **comunicazione preventiva all'Asl**, se obbligatoria;
- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi,

A tal fine è necessario ricordare che:

- a. se l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, **per data di "inizio lavori" si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile;**
- b. la Circolare del 18/09/2013 n. 29 ha specificato che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui detti beni sono destinati.

In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione (cfr. paragrafo 2.1 della circolare n. 21/E del 2010).

Frazionamento e limiti di spesa

Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione o, per converso, si accorpano in due piccoli appartamenti, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che *"per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori"*. Pertanto, nel caso in cui gli interventi comportino una:

- **divisione** in due distinte unità abitative, *il limite di spesa rimane sempre € 5.000;*
- **accorpamento** di due preesistenti unità abitative, il limite di spesa è pari a **€ 10.000** (ovvero € 5.000*2).

Tipologia e modalità dei pagamenti

Per ottenere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici è necessario effettuare i relativi pagamenti con **bonifico o carta di debito o credito**.

Sono esclusi i pagamenti effettuati con:

- assegni bancari
- contanti
- o altri mezzi di pagamento.

Osserva

Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

A tal fine si ricorda che:

1. è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat); in tale evenienza, il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016);
2. la detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un **finanziamento a rate**, a condizione che la società che eroga il finanziamento ***paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento***. In questo caso, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria;
3. stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

Come funziona la detrazione

L'agevolazione "**bonus mobili e grandi elettrodomestici**" si riferisce agli **acquisti** effettuati entro il **31 dicembre 2025** e può essere richiesta solo dal soggetto che realizza un intervento di **ristrutturazione edilizia** iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei beni mobili e di grandi elettrodomestici.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la **detrazione Irpef del 50%** si applica, quindi, all'acquisto di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore:

- **alla classe A per i forni,**
- **alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,**
- **alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.**

L'importo massimo di spesa va riferito **a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione** per cui il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte.

Più nello specifico, la detrazione al **50%** deve essere ripartita in **dieci quote annuali di pari importo** ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad **€. 5.000,00** anche per l'anno **2025**.

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di **intervento di recupero del patrimonio edilizio**.

Per il bonus mobili 2025 non è ammessa l'opzione dello "sconto in fattura" o della "cessione del credito" ma unicamente la detrazione diretta.

L'Agenzia dell'entrate ha specificato che se le spese per ristrutturare l'immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dall'altro, **il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.**

Comunicazione Enea

Il **comma 2-bis** dell'art. 16, DL n. 64/2013 ha stabilito che *"al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati (alla conclusione degli stessi)"*.

Tutte le informazioni sull'invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell'Enea, alla pagina dedicata al **"Bonus casa"**.

A tal fine, si segnala che la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 ha precisato che **"la mancata o tardiva trasmissione non implica la perdita del diritto alle detrazioni"**.

La legge di Bilancio ha introdotto un nuovo **"buono"** per l'acquisto di grandi **elettrodomestici eco-efficienti**, prodotti in Europa, abbinato alla sostituzione (rottamazione) di apparecchi meno performanti. Il bonus prevede un contributo pari al **30% del costo**, con un tetto massimo di **100 euro** per ciascun elettrodomestico. Questo limite sale a **200 euro** per i beneficiari con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Il contributo è destinato all'acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica, **non inferiore alla nuova classe B**, ed è richiedibile una sola volta per nucleo familiare. Per accedere al bonus elettrodomestici 2025, sarà necessario che gli apparecchi acquistati siano prodotti in Europa e che quelli sostituiti vengano smaltiti correttamente tramite il riciclo.

Sintesi dei lavori che danno diritto alla detrazione

Lavori su singoli appartamenti o parti condominiali

Manutenzione straordinaria

- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
- rifacimento di scale e rampe
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
- costruzione di scale interne
- sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare

Ristrutturazione edilizia

- modifica della facciata;
- realizzazione di una mansarda o di un balcone;
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
- apertura di nuove porte e finestre;
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

Restauro e risanamento conservativo

- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
- ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio

Esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al bonus:

- tinteggiatura pareti e soffitti;
- sostituzione di pavimenti;
- sostituzione di infissi esterni;
- rifacimento di intonaci;

- sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni;
- riparazione o sostituzione di cancelli o portoni;
- riparazione delle grondaie, riparazione delle mura di cinta.

Acquisto di beni mobili che danno diritto alla detrazione

- Letti, armadi, cassettiere;
- librerie, scrivanie, tavoli;
- sedie, comodini, divani;
- poltrone, credenze, materassi;
- apparecchi di illuminazione.

È escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.

Acquisto di grandi elettrodomestici che danno diritto alla detrazione

Trattasi di elettrodomestici nuovi con una determinata **classe energetica** come rilevabile dall'etichetta energetica.

- **classe A** per i forni;
- **classe E** per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
- **classe F** per i frigoriferi e i congelatori,

Sono considerati grandi elettrodomestici:

- frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici;
- lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde;
- piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici;
- ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Si possono includere tra le spese agevolabili (da far rientrare sempre nel limite di € 5.000) **quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti